

# AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -  
Prolungamento Viale Arno - Tel. 0831/571460 - 571678 - Fax 0831/571324

ORDINANZA N° 3 DEL 10-2-98

DETERMINAZIONE DEL CANONE E DELLA CAUZIONE PER L'ESERCIZIO  
DELLE ATTIVITA' PORTUALI EX ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 84/94  
E RELATIVA DISCIPLINA.

## IL COMMISSARIO

Vista la legge 28 gennaio 1994, n°84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni:

Visto l'art.16 della citata Legge 84/94, che prevede il pagamento di un canone collegato al fatturato dell'impresa, ai programmi operativi presentati ed alla pericolosità delle merci trattate, nonché la prestazione di una cauzione, determinati dalle autorità portuali, per l'esercizio di operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate;

Visto il Decreto 31 marzo 1995, n°585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art.16 della citata Legge 84/94, ed in particolare l'art.6 del Regolamento medesimo nonché le direttive in merito impartite con la Circolare serie IV, n°32, del 5 gennaio 1996:

Sentita in merito la Commissione consultiva locale di cui all'art.15 della citata Legge 84/94, riunitasi in data 22 dicembre 1997 e 28 gennaio 1998:

In virtù dei poteri conferiti con i decreti 8 maggio 1997 e 11 novembre 1997 rispettivamente di nomina e di conferma della nomina del Commissario dell'Autorità portuale di Brindisi:



# AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -

Prolungamento Viale Arno - Tel. 0831/571460 - 571678 - Fax 0831/571324

## ORDINA

### Art.1

1) Il canone annuo per l'esercizio di attività di sbarco/imbarco, trasbordo, deposito e movimentazione, da parte delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 è composto da una parte fissa e da una parte variabile (oltre IVA, se dovuta) così calcolata:

a) la parte fissa, indivisibile, pari a €.5.000.000= (cinquemilioni);

b) la parte variabile commisurata al fatturato ed al grado di pericolosità delle merci trattate, così articolata:

1) Cereali e sfarinati:	€.	70/tonn.
2) Carbone:	"	90/tonn.
3) Rinfuse liquide ed assimilabili:	"	50/tonn.
4) Rinfuse altre:	"	70/tonn.
5) Prodotti e semiprodotti siderurgici in colli:	"	70/tonn.
6) Merci varie in colli:	"	200/tonn.
7) Colli eccezionali:	"	300/tonn.
8) Containers:	"	500/pezzo
9) Rotabili:	"	700/pezzo

2) Il pagamento della parte fissa del canone deve avvenire contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e poi entro 5 giorni dall'inizio dell'anno solare successivo in caso di autorizzazioni pluriennali. Il pagamento della parte variabile del canone deve avvenire a consuntivo, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre solare. A tal fine i soggetti interessati devono trasmettere all'Autorità Portuale, tutti i dati necessari per l'emissione dell'ordinativo di riscossione. In caso di omessa od insufficiente segnalazione, si provvede alla fatturazione d'ufficio, sulla base dei dati del trimestre precedente, salvo conguaglio.



# AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -

Prolungamento Viale Arno - Tel. 0831/571460 - 571678 - Fax 0831/571324

- 3) La cauzione, da depositarsi all'atto del rilascio dell'autorizzazione, può essere prestata anche sotto forma di fidejussione bancaria o di assicurazione con società assicuratrici di rilevanza nazionale od internazionale ed è pari al canone complessivamente dovuto per l'attività espletata nell'anno solare precedente. In sede di prima applicazione della presente ordinanza e per il rilascio di nuove autorizzazioni, la cauzione è pari alla parte fissa del canone.

## Art.2

- 1) E' istituito il registro delle imprese autorizzate all'esercizio delle attività portuali ai sensi dell'art.2 del D.M. 31 marzo 1995 n°585.
- 2) E' istituito il registro dei dipendenti delle imprese autorizzate all'esercizio delle attività portuali, ai sensi dell'articolo 11 del citato D.M. n°585/95.

## Art.3

- 1) La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia, e trova applicazione a decorrere dalla data di rilascio delle autorizzazioni per l'anno 1998.



IL COMMISSARIO  
Dott. Giuseppe GIURGOLA